

Spett.le Provincia di Taranto  
4 Settore Pianificazione e Ambiente  
PEC: [settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

Prot.n. 86/20/VQ/SV

**Oggetto:** Istanza procedimento unico ex art. 27/bis del D.Lgs 152/06 – Progetto ampliamento di impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, Comune di Mottola (TA) – Via per Castellaneta Zona PIP lotti nn. 23 e 24 – Proponente: Daniele Ambiente Srl – 2° Conferenza di servizi istruttoria sincrona del 24.07.2019

**COMUNICAZIONE - RISPOSTA Cds del 24.07.2019 - PARERE ARPA – DAP TARANTO**

Con nota prot. Provincia di Taranto n.20023 del 21/06/2018 la società Daniele Ambiente Srl formulava l'istanza di procedimento unico in oggetto ex art. 27/bis del d.Lgs n.152/2006 alla scrivente Provincia, in qualità di ente delegato in materia di VIA dalla Regione Puglia;

L'istanza di cui trattasi, nel dettaglio, riguarda l'ottenimento del *giudizio di compatibilità ambientale* (art. 23 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e art. 5 bis L.R. 11/2001 e s.m.i.), *Valutazione di incidenza ambientale* (art. 4 della L.R. 12 aprile 2001, n. II e s.m.i.) e *Autorizzazione Unica* (art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.). L'autorizzazione unica di cui all'art. 208 d.Lgs n.152/2006 - così come statuito al comma 6 - dovrà sostituire espressamente:

- l'*Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche* (in base al Capo n del Titolo IV della Parte In del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e R.R. 26/2013);
- l'*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera* (in base all'art. 269 Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Il progetto, a cui è riferita la richiesta di rilascio di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, si riferisce all'ampliamento dell' impianto esistente, sito in Mottola alla via per Castellaneta Zona P.I.P. S .Basilio, di proprietà e gestito dalla stessa Società, già autorizzato con *Autorizzazione Unica* ex art. 208 D.Lgs n.152/2006, rilasciata da Provincia di Taranto Settore pianificazione ed ambiente con D.D. n. 24 del 26/02/2018, congiuntamente a *giudizio favorevole di compatibilità ambientale* e *parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata*.

Con nota prot. Provincia di Taranto n. 24746 del 07.08.2018 la Provincia di Taranto ha trasmesso la informazione della pubblicazione della documentazione sul proprio sito web ai fini dell'adeguatezza e della completezza della documentazione da parte delle amministrazioni e degli enti potenzialmente interessati.

Con successiva nota prot 59224 del 19.09.2018, l'Arpa Puglia esprimeva un *giudizio negativo* in ordine alla completezza della documentazione presentata, precisando che tale giudizio era da intendersi valido fino a quando il proponente avesse prodotto nuova documentazione, adeguatamente rivista ed integrata in tutte le sue parti;

Con nota prot. n. 153043 del 06.09.2018, l'ASL SISP di Taranto - U.O. di Massafra - esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;

**E**  
Provincia di Taranto  
Protocollo N.0003190/2020 del 30/01/2020



Con successiva nota prot. Provincia di Taranto n. 36110 del 21.11.2018 il proponente inviava documentazione integrativa giusto parere di Arpa Puglia, nonché nota di riscontro alle osservazioni delle medesima Agenzia.

Con successiva nota prot. provincia di Taranto n. 6509 del 27.02.2019 lo scrivente Ufficio trasmetteva il verbale della conferenza di servizi istruttoria sincrona del 21.02.2019 con in allegato i pareri ed i contributi istruttori degli enti invitati;

Successivamente la ditta ha riscontrato le osservazioni e i pareri degli enti intervenuti, trasmettendo ulteriori elaborati, con nota prot. Provincia di Taranto n.14283 del 13.05.2019;

La Provincia di Taranto con propria nota prot. 18655 del 20.06.2019 convocava 2° conferenza di servizi tenutasi in data 24.07.2019.

Nel verbale trasmesso alla Società proponente, il responsabile del procedimento istruttorio evidenziava l'assenza degli enti convocati, inoltre, a seguito della consultazione del protocollo informatico, verificava che non era pervenuto alcun parere e/o ulteriore contributo istruttorio da parte dei medesimi enti.

Nello stesso verbale trasmesso, tuttavia, era altresì allegato il *parere* di Arpa Puglia - Dap di Taranto - pervenuto in data successiva conferenza di servizi (prot.55311 del 25.07.2019).

Nella sintesi finale del citato parere Arpa Puglia - Dap di Taranto si riscontrava:

*Sulla base di quanto sopra esposto il parere di questa Agenzia sulla proposta di ampliamento dell'impianto e delle attività esercite è da intendersi favorevole, con le prescrizioni riportate nel presente parere, inerenti:*

*le limitazioni alle attività di recupero su alcuni rifiuti per l'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto.*

*Pertanto, sui rifiuti aventi i seguenti codici CER:*

- 150103 imballaggi in legno;
- 170201 legno;
- 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 0137;
- 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06;
- 200201 rifiuti biodegradabili;
- 150105 imballaggi composti;
- 150106 imballaggi in materiali misti;
- 191201 carta e cartone;
- 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;

*devono limitarsi alla messa in riserva [R13] e allo scambio di rifiuti [R12].;*

Tali limitazioni apparivano giustificate in quanto (vedi parere ARPA OSS. 10,12, 13,14)... *il Consiglio di Stato con la sentenza del 28 febbraio 2018 n. 1229/2018 ha sancito la preclusione nella disciplina nazionale per autorizzazioni da rilasciare caso per caso dall'autorità competente (le Regioni ex articolo 196, comma 1, lettere d) e e) D.lgs. 152/06) una volta che sia verificato il rispetto delle condizioni generali richieste per la cessazione della qualifica di rifiuto previste dall'art. 184-ter, comma 1, D.lgs 152/06. Si rammenta, inoltre, che il 18 giugno u.s. è entrata in vigore la legge 55/2019 di conversione del D.L. 18/04/2019 n. 32 che, con il comma 19 art. 1 riscrive il comma 3 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06.*

*L'attuale formulazione di tale comma stabilisce che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti recanti i criteri End of Waste per specifiche tipologie di rifiuti, le autorizzazioni ordinarie per gli impianti di recupero*

rifiuti devono essere concesse, "per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività" sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti che disciplinano il recupero semplificato dei rifiuti (Dm 5 febbraio 1998, Dm 161/2002 e Dm 269/2005).

Riguardo il punto sopra evidenziato va specificato che con successivo atto normativo, ovvero l'art. 14-bis della Legge n. 128/2019 (pubblicata sulla G.U. n. 257 del 02/11/2019), sono state introdotte alcune disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. end of waste) "caso per caso", modificando e integrando con nuovi commi l'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 che ha per oggetto la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo. In pratica le nuove disposizioni hanno permesso di risolvere le difficoltà in merito all'*end of waste* determinate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018.

In attesa che l'Unione Europea e lo Stato italiano adottino dettagliati criteri *end of waste* per i vari tipi di rifiuti, la legge n. 128/2019 stabilisce che le **autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti sono rilasciate o rinnovate** nel rispetto delle condizioni (di cui all'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto) e sulla base di criteri dettagliati (riguardanti i rifiuti in entrata, i processi e i materiali in uscita) che devono essere definiti all'interno degli stessi procedimenti autorizzativi. La legge delega le Autorità competenti regionali a rilasciare le autorizzazioni per gli impianti di trattamento-recupero di rifiuti (*end of waste*) "caso per caso" e, in mancanza di criteri dettagliati, per le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti **continuano ad applicarsi** le disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998.

Avendo ottemperato a quanto richiesto dalla norma intervenuta, dettagliando nella documentazione tecnica già trasmessa i criteri ed i processi produttivi adottati, il proponente ritiene che non sussistano più le limitazioni alle attività di recupero, dei rifiuti sopra elencati, per l'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto.

Si allega, pertanto, alla presente, una tabella riassuntiva, già presente in appendice della documentazione inviata a riscontro delle osservazioni e pareri della CdS del 21.02.2019 (nota prof. Provincia di Taranto n.14283 del 13.05.2019) in cui sono riportate le modalità ed i quantitativi di rifiuti da autorizzarsi.

MOTTOLA 29.01.2020

Timbro e Firma

**DANIELE AMBIENTE S. R. L.**

Via Per Castellaneta, Z. I.  
74017 S. BASILIO, MOTTOLA (TA)  
Tel. 099.8866404  
info@danieleambiente.it  
P.IVA 02271400737



ID. Area	CER	Descrizione rifiuto	R3 [t/g]	R12 [t/g]	D15 [t/g]	Sup. utile [mq]	Vol. utile [mc]	Peso specifico medio [t/mc]	Stoccaggio Istantaneo teorico (da calcolo)	R13 D15 [t/a]
									Stoccaggio Istantaneo richiesto Quantità max [t]	
A.1	150101	imballaggi di carta e cartone	40**			288	864	Rifiuto sfuso 0,085	216	R13 5.000
	150105	imballaggi compositi		Rifiuto compattato 0,4						
	191201	carta e cartone		Peso Specifico medio 0,25	190					
	200101	carta e cartone								
A.2	170202	vetro			258	774	0,3	232	R13 7.000	
	200102	vetro								
	150107	imballaggi di vetro								
	191205	vetro	180							
	160120	vetro								
	101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11								
A.3	120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			258	774	1,2	929	R13 2.000	
	120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi								
	100210	scaglie di laminazione								
	160117	metalli ferrosi								
	170405	ferro e acciaio								
	190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	900							
	190102	materiali ferrosi estratti da cenori posanti								
	200140	metalli								
	191202	metalli ferrosi								
	150104	imballaggi metallici								

ID. Area	CER	Descrizione rifiuto	R3 [t/g]	R12 [t/g]	D15 [t/g]	Sup. utile [mq]	Vol. utile [mc]	Peso specifico medio [t/mc]	Stoccaggio Istantaneo (R13) da calcolo	R13 D15 [t/a]
									Stoccaggio Istantaneo richiesto (R13) Quantitativi max [t]	
A.4	120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi				13	35	<u>0,7</u>	25	R13 100
	120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi								
	170401	rame, bronzo, ottone								
	170402	alluminio								
	170403	piombo								
	170404	zinco							<u>21</u>	
	170406	stagno								
	170407	metalli misti								
	191203	metalli non ferrosi								
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi								
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10									
A.5	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10				100	300	<u>1,3</u>	390	R13 1.000
	170101	cemento								
	170102	mattoni								
	170103	mattonelle e ceramiche							<u>200</u>	
	170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01								
	170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06								
200301	rifiuti urbani non differenziati									
A.6	200139	plastica	40**			288	864	Rifiuto sfuso 0,06	259	R13 5.000
	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)						Rifiuto compattato 0,5		
	150102	imballaggi in plastica							<u>225</u>	
	191204	plastica e gomma								
	170203	plastica								

ID. Area	CER	Descrizione rifiuto	R3 [t/g]	R12 [t/g]	D15 [t/g]	Sup. utile [mq]	Vol. utile [mc]	Peso specifico medio [t/mc]	Stoccaggio Istantaneo (R13) da calcolo	R13 D15 [t/a]
									Stoccaggio Istantaneo richiesto (R13) Quantitativi max [t]	
A.7	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				288	864	1,3	1.123	R13 1.500
									975	
A.8 A.9 A.10 A.12	150103	imballaggi in legno	40			850	2.550	0,8	2.040	R13 10.000
	170201	legno								
	200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37								
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06								
	030101	scarti di corteccia e sughero								
	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04								
200201	rifiuti biodegradabili							1.700		
A.11	160103	pneumatici fuori uso				38	100	0,17	17	R13 400
									16	
TRASF.	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense							60*	R13 9.000
	200301	rifiuti urbani non differenziati								
A.13	200307	rifiuti ingombranti	20			315	945	0,2	189	R13 1.500
									160	
A15	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	40**	40**		288	864	0,6	518	R13 5.000
									200	
A.16	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213				80	200	0,8	160	R13 500
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215								
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135								
A.17	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211			200	288	864	0,6	432	D15 5.000
									200	

ID. Area	CER	Descrizione rifiuto	R3 [t/g]	R12 [t/g]	D15 [t/g]	Sup. utile [mq]	Vol. utile [mc]	Peso specifico medio [t/mc]	Stoccaggio Istantaneo (R13) da calcolo	R13 D15 [t/a]
									Stoccaggio Istantaneo richiesto (R13) Quantitativi max [t]	
A.18	150106	Imballaggi in materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	40**			288	864	Rifiuto sfuso 0,085	216	R13 5.000
								Rifiuto compattato 0,4		
								Peso Specifico medio 0,25	190	
A.19	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		10		150	80	1,3	Solo area di selezione e cernita. L'area di messa in riserva è ubicata in area A.7	

(\*) = per i rifiuti di cui al codice CER 200108 e 200301 il quantitativo indicato è il valore massimo ammissibile in fase di trasferimento.

(\*\*) = 40 t/g è riferito alla potenzialità massima dell'impianto di trattamento utilizzabile per i rifiuti di cui al codice CER 191212 ed i rifiuti appartenenti alle categorie merceologiche *plastica, carta e cartone, imballaggi in materiali misti*

(\*\*\*) Riguardo i rifiuti di cui ai CER 160214, 160216 e 200136 (RAEE), si precisa che trattasi di rifiuti non pericolosi. In particolare non possono essere sottoposti ad operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R12] presso l'impianto, non essendo lo stesso dotato di specifiche ed adeguate attrezzature per la loro messa in sicurezza:

- apparecchiature per lo scambio di temperatura (frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.) contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione;
- schermi, monitor, televisori, tubi catodici;
- lampade e sorgenti luminose a scarica;

Tab. 1: Calcolo quantitativi

Nella nuova configurazione di progetto, in considerazione delle attrezzature e degli spazi disponibili, si richiede di autorizzare le seguenti capacità di recupero/trattamento per le tipologie di rifiuti come elencate nella precedente tabella, considerando mediamente 300 giorni lavorativi l'anno:

Operazioni di recupero/trattamento rifiuti non pericolosi		R3 [t/giorno]	R12 [t/giorno]	R13 [t/anno]	D15 [t/anno]	Stoccaggio max istantaneo [t]
R3	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi	80*	-	25.000	-	2.305
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (CER 200307)		72	8.500		1.385
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (solo R13)	-	-	10.500		1.317
R13	Stazione di trasferimento rifiuti (max 60 t/giorno)	-		9.000		60
D15	Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	-	-	-	5.000	200

(\*) = di cui 40 t/g è riferito alla potenzialità massima dell'impianto di selezione (utilizzabile per i rifiuti di cui al codice CER 191212 ed i rifiuti appartenenti alle categorie merceologiche *plastica, carta e cartone, imballaggi in materiali misti*) e 40 t/g per rifiuti ligneo celluloseici